




Arìcò Assicurazioni di Arìcò Mariateresa & C. sas
Agenzia di Gioia Tauro
Strada Statale 111 n. 164
89013 Gioia Tauro RC
Telefono e fax + 39 0966501051
Email: gioiatauro1@ageallianz.it
Pec: aricoassicurazioni@pecimprese.it
:Agenti
Mariateresa Arìcò
Massimo Arìcò



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
AVVOCATI DI PALMI**

Gentilissimi Avvocati,

siamo lieti di presentarle la nostra Agenzia presente in Palmi e nel territorio della Piana. Siamo Agenti Allianz e intermediari della Società App Broker s.r.l., attraverso la quale siamo in grado di proporre la Polizza RC Professionale Avvocati AIG Europe S.A a condizioni competitive. Alleghiamo, a titolo esemplificativo, un preventivo calcolato sulla base di un Fatturato fino a €. 30.000,00 e un massimale richiesto dalla normativa di €. 350.000,00. Per qualsiasi informazione in merito siamo a Vs disposizione e di seguito riportiamo i nostri recapiti:

sede di Gioia Tauro
Via S.S. 111 n.- 164
0966-501051
email: gioiatauro1@ageallianz.it

sede di Palmi
Via Cesare Battisti n.36/A
0966-25176
email: m.arico@ageallianz.it

Con l'augurio di poter intrattenere una proficua collaborazione professionale, porgiamo cordiali saluti.

Agenti

Mariateresa Arìcò

Massimo Arìcò



QuickQUOTATION

PI GIURIDICO-AVVOCATI

Preventivo N. PREV-0013929

Riferimento:

Data effetto: 30/03/2021

Data scadenza: 30/03/2022

Copertura: PI Giuridico - Avvocati

Massimale scelto: € 350.000,00

Franchigia: Base: € 350,00
per ogni e ciascun sinistro

Fatturato consuntivo attività ordinaria: € 30.000,00

Opzioni aggiuntive: riepilogate in tabella

Massimale Aggregato annuo: SI

GARANZIA	Selezionata	Fatturato (euro)
Sindaco, Revisore dei conti interno, Revisore dei conti in Enti Pubblici ecc.	NO	-
Consigliere di Amministrazione	NO	-
Membro di Organo di Controllo e Sorveglianza OdV 231/2001	NO	-
Visto di conformità - Visto leggero	NO	-
Elaborazione modelli 730 precompilati	NO	-
Conduzione dello Studio - RCT/O	NO	-
Vincolo di solidarietà	NO	-

Premio Lordo
(euro)

269,67

ATTENZIONE:

La presente quotazione costituisce un mero calcolo esemplificativo del possibile premio di polizza e non ha valore di offerta vincolante per la Compagnia (AIG Europe S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia) .

COMUNICAZIONE INFORMATIVA

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI COMPORTAMENTALI CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRATTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- **consegnano/trasmettono al contraente copia del documento** (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

c) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.

d) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:

1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, **inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1**;
3. **denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.**

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE

Informazioni da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al Contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente.

L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente

Si precisa che l'Intermediario che entra in contatto con il Contraente è quello che risulta dal modello conforme all'Allegato 4 del Regolamento IVASS 40/2018 e che ha provveduto, a propria cura, alla consegna di tale modello al Contraente medesimo.

Tale intermediario ha in corso un rapporto di libera collaborazione ai sensi dell'Art. 22, comma 10, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, numero 221, con:

App Broker S.r.l Broker Assicurativo iscritto al registro degli Intermediari Assicurativi, sezione B, con numero B000267222 – data iscrizione 27/06/2008

sede legale:

Largo Ugo Inneri, 1 34123 – Trieste

Tel. 040 – 3175709 – e.mail: comunicazioni@brokerapp.it PEC: brokerapp@PEC.brokerapp.it

Sito internet: www.brokerapp.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione di App Broker S.r.l possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta da App Broker S.r.l

L'attività di **App Broker S.r.l** viene svolta in base ad apposito incarico conferito dal Contraente e raccolto per il tramite dell'intermediario che entra in contatto con il contraente stesso.

I premi pagati dal contraente ad **App Broker S.r.l** e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di **App Broker S.r.l**, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra indicato intermediario è l'IVASS.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

App Broker S.r.l recepisce un compenso per l'attività svolta sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo.

Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- **App Broker S.r.l.** non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;

- **Allianz S.p.A** è detentrica del 100% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società **App Broker S.r.l.**

- **App Broker S.r.l.** propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Comunica in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di assicurazione con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari. Tale elenco è comunque disponibile sul sito internet: www.appbroker.it

- **App Broker S.r.l.** nello svolgimento dell'incarico che riceve si può avvalere della collaborazione di altri Broker o Agenti mandataria di Compagnie Assicuratrici estere con i quali le stesse Compagnie operano in via esclusiva nella distribuzione di particolari prodotti assicurativi (a.e. Underwriting Agency). Comunica in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di assicurazione con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari. Tale elenco è comunque disponibile sul sito internet: www.appbroker.it

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

L'attività di intermediazione esercitata da **App Broker S.r.l.** è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario come segue: **APP Broker S.r.l – Largo Ugo Irneri 1- 34123 Trieste – Indirizzo e-mail: brokerapp@pec.brokerapp.it.**

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo dal Regolatore, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133.206 – PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n. 98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

Il Contraente / Assicurato hanno inoltre la facoltà di rivolgersi al:

Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione

c/o IVASS – Via Quirinale, 21 . 00187 Roma – Tel: +39 06/421.331

per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza a cui al precedente punto.

Il Contraente/ assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'IVASS.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo dall'Impresa **AIG EUROPE S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, (Piazza Vetra, 17 - 20123 MILANO ITALY)** il rischio è collocato come segue:

Per il tramite di **ONE UNDERWRITING srl (Via Della Chiusa, 15 20123 Milano - ITALY)** iscrizione RUI Sez. A n. A000485912 in forza di un Accordo Orizzontale stipulato con APP BROKER srl.

Gli accordi sottoscritti da ONE UNDERWRITING srl con **AIG EUROPE S.A.**, prevedono che **il pagamento del premio** eseguito in buona fede a ONE UNDERWRITING Srl, ai sensi dell'art. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 **ha effetto liberatorio** nei confronti del Contraente e conseguentemente l'Impresa si **impegna** - e in caso di coassicurazione impegna tutte le coassicuratrici - a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.